



CONFINDUSTRIA

## **DDL di conversione in legge del cd. DL Aiuti-quater**

Novembre 2022

## Valutazioni generali

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito anche: DL o Decreto o DL Aiuti-quater) contiene una serie di misure urgenti in tema di contrasto al caro bollette, efficienza e sicurezza negli approvvigionamenti e produzione nazionale di gas naturale, nonché in materia di superbonus e mezzi di pagamento.

Il provvedimento fa seguito ai precedenti DL aiuti e stanZIA circa 9,1 miliardi di euro per finanziare prioritariamente interventi contro il caro energia, a seguito dell'autorizzazione chiesta e ottenuta in Parlamento per il ricorso all'indebitamento nel 2022 per lo stesso importo (pari alla differenza tra l'andamento tendenziale - 5,1% - e quello programmatico, confermato al 5,6%).

Come per i precedenti, la principale direttrice rimane la necessità di affrontare la crisi energetica e rafforzare la sicurezza e l'efficienza negli approvvigionamenti di gas.

Gli interventi sono nel complesso condivisibili, al netto di alcuni punti su cui, come si vedrà nel seguito, occorrerebbe un supplemento di riflessione. Deficitario - come pure si vedrà - anche alla luce delle misure elaborate dal Governo per la Manovra di bilancio, il capitolo dedicato al lavoro e al sostegno al reddito di imprese e famiglie, che necessiterebbe di interventi più incisivi e strutturali.

Nel merito, con una scelta in linea con le istanze di Confindustria, vengono prorogati, per il prossimo mese di dicembre, i **crediti d'imposta** già riconosciuti a supporto del sistema produttivo. Si tratta di una misura che, unitamente all'ulteriore proroga che interverrà con la Manovra, supporta le imprese nel fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia, sebbene si tratti di interventi su un orizzonte temporale limitato.

Inoltre, accogliendo una richiesta delle imprese, per i crediti d'imposta dell'ultimo trimestre 2022, il DL differisce il termine di utilizzo in compensazione, così da tener conto della possibile incapienza di imposte e contributi da compensare. Resta preclusa, invece, la possibilità di una cessione parziale di tali crediti.

Positivi anche gli interventi riguardanti il c.d. **gas release**, che mirano a rafforzare il rilancio della produzione nazionale di idrocarburi.

Tra le altre, il DL poi contiene una disposizione che prevede l'obbligo in capo alle imprese fornitrici di concedere **rateizzazioni** ai loro clienti, a condizione che gli stessi rinuncino alla fruizione dei crediti d'imposta per le spese energetiche e in presenza di una totale copertura assicurativa del rischio di inadempimento e della riassicurazione pubblica concessa da SACE.

Al riguardo, pur apprezzando la riformulazione della norma rispetto alle prime ipotesi circolate, che ne ha attenuato il potenziale impatto sui fornitori, va segnalato - oltre alla perplessità legata all'introduzione di un obbligo, tanto più in presenza di misure quali i crediti d'imposta per le spese energetiche e la garanzia e la riassicurazione pubblica - come la stessa presenti elementi di incertezza operativa in merito a profili applicativi e rischi di scaricare gli effetti delle criticità legate ai rincari lungo la filiera degli operatori coinvolti.

In particolare, resta, per le imprese fornitrici, la questione del maggiore fabbisogno di liquidità connesso all'eventuale rateizzazione. A tal fine, il DL ribadisce che i fornitori possono richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE, secondo lo schema denominato "SupportItalia", che viene contestualmente prorogato.

Fermo che tale intervento, pur positivo, andrebbe ulteriormente rafforzato al fine di assicurare il maggior supporto alle imprese fornitrici, va messo in evidenza che la concessione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE a favore dei fornitori che concedono rateizzazioni delle bollette è subordinata a condizioni particolarmente stringenti riferite alle imprese clienti. Tra queste, il divieto di distribuzione dei dividendi e l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

La misura determina diverse perplessità, sia con riferimento alla *ratio*, che alla concreta applicazione e andrebbe eliminata o quantomeno riformulata. Infatti, seguendo la lettera della norma, il fornitore rischia di dover concedere la rateizzazione, trovandosi però poi nell'impossibilità di ottenere una garanzia SACE, per far fronte alle tensioni di liquidità generata dalla stessa rateizzazione, perché l'impresa cliente non accetta le condizioni previste.

In aggiunta a quanto sopra, occorre poi intervenire, come Confindustria segnala da tempo, sulle regole bancarie europee, al fine di favorire operazioni di moratoria e rinegoziazione e allungamento dei finanziamenti garantiti, così da assicurare la sostenibilità del debito delle imprese. Al tempo stesso, serve una modifica delle regole temporanee sugli aiuti, per allungare la durata dei finanziamenti garantiti dallo Stato.

Ancora per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia, il DL, per il 2022, aumenta per un solo anno il tetto massimo dei **fringe benefit** che non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori (già modificato dal cd. DL Aiuti-bis).

Anzitutto, osserviamo come tale tecnica legislativa sollevi forti perplessità perché sarebbe stato preferibile sostituire gli interventi emergenziali del 2022 (come anche il bonus bollette introdotto nel DL Ucraina) con una norma generale di detassazione delle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di sostegno al reddito al dipendente in occasioni straordinarie ed eventi eccezionali (quali ad esempio gli aiuti per calamità naturali).

Forti dubbi suscitano anche le modalità dell'intervento adottato nel DL. Al riguardo, si osserva che, per l'entità dell'incremento, la misura appare più finalizzata a escludere da tassazione fiscale e previdenziale alcuni *fringe benefit* già riconosciuti dalle imprese ad alcune categorie di dipendenti (es. auto aziendali ad uso promiscuo, prestiti gratuiti concessi al personale, immobili concessi in locazione), piuttosto che ad affrontare i problemi connessi all'incremento delle bollette per la generalità degli stessi.

Per superare tali criticità e rispettare le finalità originarie della misura sarebbe opportuna, a nostro avviso, una conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria e dell'INPS sulla legittimità di eventuali modifiche operate ai piani di welfare aziendale rivolti alla generalità dei dipendenti, al fine di sfruttare la misura di favore prevista dal DL in esame alle erogazioni di benefit effettuate nell'intero periodo di imposta 2022.

Più in generale, si tratta di un intervento che - come accennato - non affronta in modo adeguato il tema del sostegno al reddito dei lavoratori. A giudizio di Confindustria, l'unico modo per sostenere i consumi e la redditività delle imprese è un taglio strutturale e significativo del cuneo fiscale e contributivo, cui continuano a essere preferiti interventi temporanei e sganciati da una logica di medio periodo.

Inoltre, continuano a mancare interventi per la **revisione dei prezzi** nell'ambito dei contratti pubblici di servizi e forniture, necessari a seguito delle gravi criticità di approvvigionamento e dei forti aumenti dei prezzi delle materie prime. Riteniamo non procrastinabile la previsione, per tutti i contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, di meccanismi revisionali in grado di adeguare i prezzi ai mutamenti repentini del mercato, anche al fine di scongiurare il blocco di importanti segmenti del mercato degli appalti pubblici, con inevitabili ripercussioni anche sulla realizzazione del PNRR.

Il DL contiene poi un'articolata riscrittura delle norme in tema di superbonus, principalmente con l'obiettivo di contenerne gli effetti finanziari.

Di seguito, con l'auspicio di offrire utili elementi al dibattito parlamentare, l'approfondimento delle principali misure di interesse del provvedimento.

### **Misure in materia di energia e gas**

Il Decreto interviene per contenere l'aumento dei prezzi, con misure - alcune in continuità con quelle già adottate da precedenti provvedimenti - che operano in tre direzioni: *i)* agevolazioni fiscali; *ii)* liquidità; *iii)* rilancio della produzione nazionale di gas.

Anzitutto, estende al mese di dicembre 2022 il **credito d'imposta** per le imprese energivore e gasivore, nonché per quelle che non presentano queste caratteristiche, alle medesime condizioni previste dal DL Aiuti-ter. Inoltre, il beneficio è riconosciuto alle imprese energivore anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica dalle stesse prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.

Quanto all'utilizzo dei crediti d'imposta, il DL dispone che i crediti per il mese di dicembre 2022 dallo stesso introdotti, quelli già previsti dal DL Aiuti-ter per i mesi di ottobre e novembre e quelli previsti

dal DL Aiuti-bis per il terzo trimestre 2022 siano utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023; entro il medesimo termine, i crediti di imposta possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei suddetti crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, saranno tenute ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, i cui contenuti e dettagli saranno determinati con un apposito provvedimento direttoriale.

Positivo il differimento del termine di compensazione; infatti, Confindustria ha evidenziato in più occasioni la non idoneità dei termini precedentemente fissati a un congruo utilizzo degli incentivi. Permane una criticità connessa alla preclusione delle cessioni parziali dei crediti di imposta.

Inoltre, come più volte ribadito, dovrebbe essere chiarita l'applicazione dei crediti d'imposta anche alle imprese diverse da quelle ad alta intensità energetica in relazione alla spesa per l'energia elettrica da loro prodotta e autoconsumata. Si tratta, infatti, di imprese che hanno investito in sistemi di cogenerazione orientati all'autoconsumo e che, pur avendo intrapreso una strada virtuosa di sostenibilità, rischiano di essere ingiustamente penalizzate.

Le risorse stanziare per tali interventi ammontano a circa 3 miliardi di euro per il 2022.

Il Decreto dispone poi degli interventi anche sul fronte della **liquidità**, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette.

In particolare, contiene una disposizione tesa a favorire la rateizzazione delle bollette da parte delle imprese con utenze collocate in Italia. Tali imprese, con riferimento ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, possono richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per la spesa per energia e gas introdotti dal DL in esame e di quelli di cui all'articolo 1 del DL Aiuti-ter relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

I fornitori, decorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte delle imprese clienti, hanno l'obbligo di offrire loro una proposta di rateizzazione, che preveda un numero di rate mensili compreso tra dodici e trentasei e, ove applicato, un tasso di interesse non superiore al rendimento dei BTP di pari durata, ma solo in presenza:

- dell'effettiva disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l'impresa che richiede la rateizzazione e nell'interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato (in caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio);
- dell'effettivo rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione a favore della compagnia di assicurazione di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del DL 21/2022. Le compagnie già convenzionate con SACE sono: Generali Italia; Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni; Società Reale Mutua di Assicurazioni; SACE BT; Cattolica Assicurazioni.

Tale riassicurazione - da poco operativa a seguito dell'autorizzazione comunitaria e tesa a coprire il 90% degli indennizzi generati dagli inadempimenti delle imprese clienti con fatturato fino a 50 milioni - viene prorogata dal Decreto, in linea con quanto proposto da Confindustria, al fine di coprire le fatture emesse fino al 30 giugno 2024 (invece dell'iniziale 30 giugno 2023) e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (invece che fino al 31 dicembre 2022).

A copertura di tale misura, il Decreto innalza da 2 a 5 miliardi di euro per il 2022 la dotazione della sezione speciale del Fondo istituito presso il MEF dall'art. 1, co. 14 del DL Liquidità (DL n. 23/2020).

Si dovranno ora attuare, con la massima tempestività, le modifiche introdotte dal DL Aiuti-ter, che ha rimosso la soglia di 50 milioni di euro di fatturato e previsto, a determinate condizioni, la gratuità della riassicurazione di SACE.

Viene, dunque, attenuato, rispetto a quanto previsto dalle prime bozze del provvedimento circolate, l'impatto del provvedimento sui fornitori di energia. L'obbligo in capo a tali imprese di concedere rateizzazioni viene confermato, ma sussiste solo in presenza di una totale copertura assicurativa del rischio di inadempimento (copertura a sua volta favorita dalla presenza di una riassicurazione pubblica concessa da SACE).

Resta tuttavia, per le imprese fornitrici, la questione del maggiore fabbisogno di liquidità connesso all'eventuale rateizzazione.

Al riguardo, a sostegno delle esigenze di liquidità dei fornitori di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione concessi, il Decreto, nel ribadire che gli stessi fornitori possono richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del c.d. DL Aiuti (lo schema denominato "SupportItalia"), proroga quella stessa garanzia fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente proroga del Quadro Temporaneo.

Al fine di assicurare il maggior supporto alle imprese fornitrici, si dovrebbe rafforzare lo schema SupportItalia a loro beneficio. In particolare, oltre a valutare un innalzamento delle attuali coperture, si dovrebbe prevedere la gratuità della garanzia e andrebbero valutati meccanismi di contenimento del costo del credito.

Si segnala infine che, con una disposizione che desta forti perplessità e lascia adito ad alcuni dubbi di carattere interpretativo e operativo, la norma subordina il rilascio della garanzia a favore dei fornitori a due condizioni riferite alle imprese clienti. Si prevede infatti che:

- l'impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore, nonché di ogni altra impresa - con sede in Italia - del medesimo gruppo. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto per i 12 mesi successivi;
- l'impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra-Ue.

Sul piano della **sicurezza negli approvvigionamenti** nazionali di gas, il decreto specifica anzitutto che, ai fini dell'accesso delle concessioni di coltivazione di idrocarburi alle procedure di approvvigionamento avviate dal GSE ai sensi dell'art. 16 del DL n. 17/2022 (c.d. *gas release*), nonché per le attività di ricerca, si dovrà tener conto solo dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale ed europea, con esclusione, quindi, delle ulteriori condizioni poste dal PITSAI.

Inoltre, il DL estende l'accesso a tali procedure anche ai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi. La coltivazione di tali concessioni è consentita, in deroga alla legislazione vigente (art. 4, legge n. 9/1991), per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure del GSE e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi di monitoraggio e verifica - da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa.

Inoltre, il DL consente il rilascio di **nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi** in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi. Anche in questo caso, i soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure del GSE.

Il DL poi dimezza da 6 a 3 mesi il termine entro il quale devono concludersi i procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di intervento sugli

impianti di coltivazione e dispone che, nelle more della conclusione di tali procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di coltivazione di gas debbano mettere a disposizione del GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi sempre da tali investimenti.

Intervenendo sulla precedente disciplina, il DL prevede che il GSE offra i diritti sul gas acquisiti nella sua disponibilità all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota, a clienti finali industriali gasivori, che abbiano consumato nel 2021 un quantitativo di gas per usi energetici non inferiore al volume previsto dall'art. 3, co. 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Inoltre, il contratto deve prevedere: *i*) che la quantità di diritti debba essere rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente; *ii*) il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Accanto a tali interventi volti a potenziare la produzione nazionale di gas naturale, si dovrebbe intervenire anche sul piano della riduzione dei consumi. A tal fine, in sede di conversione, sarebbe opportuno introdurre una misura che punti a sostenere l'esigenza di massimizzare anche nel settore manifatturiero, ove possibile, la conversione degli impianti alimentati a gas naturale con impianti alimentati con **combustibili alternativi al gas**. In particolare, si dovrebbe prevedere una deroga ai limiti sulle emissioni in atmosfera, nonché una semplificazione delle procedure burocratiche connesse alle autorizzazioni ambientali e di stoccaggio dei prodotti, in attuazione del *fuel switch* previsto dal Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica lo scorso 6 Settembre 2022.

Il DL dispone poi la rimodulazione temporale di ulteriori disposizioni emergenziali:

- al 10 gennaio 2024 il termine del **regime di maggior tutela nel mercato nel gas**;
- dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per il **servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi** a opera del GSE;
- dal 20 dicembre 2022 a 15 aprile 2023 il termine per la restituzione del **prestito infruttifero riconosciuto al GSE** (4 miliardi di euro) per l'erogazione un servizio di riempimento di ultima istanza.

Sempre in conseguenza dell'emergenza energetica, è prevista, dal 19 novembre e fino al 31 dicembre 2022, la rimodulazione delle **aliquote IVA e delle accise su alcuni carburanti** già prevista dai decreti precedenti. Tuttavia, la misura è stata in seguito ridimensionata dal DL n. 179/2022 che ne ha modificato l'importo per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022. Nello specifico, il decreto in commento modifica l'accisa sulla benzina, in misura pari a 478,40 euro per mille litri poi passa a 578,40 da dicembre; degli oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri e 467,40 da dicembre; del gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi e 216,67 da dicembre; del gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; del gasolio commerciale usato carburante pari a zero. Inoltre, è confermata al 5% l'aliquota IVA sul gas naturale usato per l'autotrazione. Gli oneri derivanti da tale misura sono stimati in circa 1,3 miliardi di euro per il 2022.

Inoltre, il DL precisa che i contributi introdotti dall'art. 14, co. 1 del DL Aiuti-ter a sostegno delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci - ai sensi dell'articolo 24-ter, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 504/1995 - possono essere erogati solo a favore di imprese che abbiano sede legale o stabile organizzazione in Italia.

### **Welfare, superbonus e altre misure**

In tema di **welfare aziendale**, il DL innalza, per il periodo di imposta 2022, da 600 a 3.000 euro il limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori (confermando l'inclusione, disposta dal DL Aiuti-bis, anche delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette) esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art 51, co. 3, del TUIR. Al riguardo, si segnala che il DL precisa che tale misura opera

in deroga all'art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo del TUIR - che fissa a soglia massima ordinaria di beni e servizi ceduti - chiarendo, quindi, che la misura dispone un incremento dell'importo ivi stabilito per il solo 2022.

Si segnala che l'incremento del limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i benefit erogati ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR è applicabile in via automatica anche ai fringe benefit di cui al successivo comma 4 (auto aziendali assegnate in uso promiscuo, prestiti al personale, immobili concessi ai dipendenti). Ciò comporterà la necessità per i sostituti di rivedere il trattamento fiscale di tali fringe benefit in sede di conguaglio a fine anno per accertare se gli stessi, per effetto del nuovo limite, siano ancora assoggettabili a tassazione ed eventualmente restituire le ritenute già applicate.

Merita ricordare che tali benefit possono essere fruiti da dipendenti anche in sostituzione del premio di risultato soggetto a tassazione sostitutiva, introdotta con la Legge di Bilancio 2016. Ciò consente di non penalizzare i dipendenti di quelle imprese prive di risorse finanziarie aggiuntive, consentendo agli stessi di convertire il premio di risultato maturato per l'anno 2021 in tali benefit, in luogo dell'erogazione in denaro.

Sul punto sarebbe, a nostro avviso, utile una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla possibilità per il dipendente di modificare le proprie scelte di erogazione del premio di risultato (in denaro o in benefit) nel 2022 effettuate prima della emanazione del DL che ha innalzato a 3.000 euro l'importo dei benefit detassati. Le imprese restituirebbero in sede di conguaglio ai loro dipendenti le maggiori ritenute fiscali e previdenziali applicate nel corso dell'anno sui premi di risultato.

Sarebbe, altresì, opportuno, piuttosto che continuare sulla politica dei bonus per fare fronte a singoli eventi eccezionali (calamità naturali, Covid-19, costo dell'energia), introdurre a regime nel nostro ordinamento tributario una norma generale di detassazione delle somme, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali, concesse dal datore di lavoro al dipendente in occasioni straordinarie.

In tema di **c.d. superbonus**, il DL riduce dal 110% al 90% l'aliquota della detrazione applicabile per le spese sostenute nel 2023, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e dalle ONLUS, fatta eccezione per gli interventi: *i)* per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; *ii)* che comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Opportuna la previsione, sollecitata da Confindustria, di un termine di salvaguardia di circa 2 settimane dalla pubblicazione del DL In Gazzetta Ufficiale per l'applicazione della previgente aliquota del 110%.

Viene invece prorogata l'applicazione della detrazione al 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari (c.d. villette), che sarà applicata alle spese sostenute non più entro il 31 dicembre 2022 ma entro il 31 marzo 2023, a condizione che, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Inoltre, il DL prevede, per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 da parte delle persone fisiche su singole unità immobiliari (cd. villette), l'applicazione della detrazione del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, l'agevolazione spetta a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente stesso abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Ai fini della determinazione di tale reddito, viene introdotto un meccanismo di calcolo basato su una forma "ibrida" di c.d. quoziente familiare (adottato nell'ordinamento tributario francese), che suddivide il reddito complessivo del nucleo familiare per le quote rappresentative del numero dei componenti del nucleo medesimo (come individuate da apposita tabella allegata al decreto). Si segnala che nel

calcolo occorre tenere conto sia dei figli per i quali si beneficia delle detrazioni fiscali, sia di quelli per i quali si beneficia dell'assegno unico (art. 19, comma 6, lett. b) del DL n. 4/2022). Il DL, al fine di riconoscere a tali soggetti un contributo per la realizzazione delle altre tipologie di intervento, previste dall'art. 119, co. 8-*bis*, primo e terzo periodo del DL n. 34/2020, autorizza la spesa di 20 milioni di euro nel 2023. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Infine, il DL prevede che, per tutti gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Con riguardo al Superbonus e, più in generale, ai bonus edilizi, continuiamo a chiedere certezza delle norme. Dopo circa 16 modifiche normative, è bene fare in modo che i contribuenti, che avevano fatto affidamento su tali norme e pianificato gli investimenti, non siano costretti a rinunciarvi. Anche per tale ragione, sarebbe fondamentale, al fine di garantire una ordinata prosecuzione di queste agevolazioni, creare un tavolo di confronto che coinvolga tutte le Parti in causa – Agenzia delle Entrate, MEF, Associazioni di categoria, settore finanziario - così da arrivare alla definizione di norme stabili nel tempo e corredate da un chiaro strumentario interpretativo.

Il Decreto chiarisce, poi, che l'esenzione dalla **seconda rata IMU** per il 2022, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinata a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (purché i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate), è concessa nei limiti e alle condizioni del Regolamento *de minimis*.

In tema di **procedure di affidamento per opere PNRR**, il DL prevede che, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti PNRR o PNC che, pur in possesso dei requisiti, non abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per la compensazione degli "extracosti", ma che comunque avviano, entro il 31 dicembre 2022, le procedure di affidamento dei lavori, possono essere assegnati contributi finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, a valere sulle risorse residue disponibili, al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo.

Inoltre, il DL introduce una norma, cd. sblocca-lavori, che, mutuando quanto già previsto dal DL n. 77/2022 per alcuni progetti legati al PNRR, semplifica le procedure relative agli **interventi autostradali di preminente interesse nazionale** (si tratta di 12 interventi individuati in un allegato al DL stesso), al fine di facilitare il rilascio del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP). In particolare, si prevede che per tali interventi, prima dell'approvazione ai sensi dell'art. 27 del CCPP, il progetto definitivo o esecutivo venga trasmesso dalla stazione appaltante o dal concedente al MIT e CSLP. Il MIT, nei successivi 15 giorni, stipula con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti, un protocollo d'intesa da cui emerga la valutazione favorevole rispetto alla realizzazione dell'intervento, ai temi e alle caratteristiche dell'opera, nonché eventuali obblighi a carico delle amministrazioni stesse. Il protocollo viene quindi trasmesso al CSLP che ne tiene conto ai fini del proprio parere sul progetto, da adottare nei successivi 45 giorni e in deroga all'art. 215 del CCPP.

Infine, in materia di **mezzi di pagamento**, il DL riconosce ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri un credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati, anche al fine di consentire la partecipazione alla lotteria dei corrispettivi. Il beneficio è riconosciuto per un importo pari al 100% della spesa sostenuta nel corso del 2023, per un massimo di 50 euro per ogni dispositivo e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni per l'anno 2023 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.